

# Pubblicazioni di altre Amministrazioni

Stato: **PUBBLICATO ATTIVO**

Pubblicazione Nr: **6907/2025**

In Pubblicazione: dal **19/11/2025** al **3/12/2025**

Ente Richiedente: **Parco Agricolo Sud Milano**

Protocollo: **211782/2025**

Titolario/Anno/Fascicolo: **3.3/2025/1**

**OGGETTO:** DELIBERA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE: ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO, AI SENSI DEGLI ARTT. 23 E 27-BIS DEL D.LGS. 152/2006 E DEGLI ARTT. 4 E 5 DELLA L.R. 2 FEBBRAIO 2010, N. 5, RELATIVA AI SEGUENTI PROGETTI: GESTIONE PRODUTTIVA E PROGETTO ATTUATIVO DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO ATEG33-C1; RECUPERO MORFOLOGICO E AMBIENTALE AREA DI EX CAVA; IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI, AI SENSI DELL'ART. 208 D.LGS. 152/06; MODIFICHE AUA PER MATRICE SCARICHI IDRICI, AI SENSI DEL R.R. 04/06, R.R. N. 6/19 E D.LGS. 152/06 E PER MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI ART. 269 DEL D.LGS. 152/06; CONCESSIONI DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE, DA REALIZZARSI IN COMUNE DI BAREGGIO (MI) - LOC. CASCINA BERGAMINA. PARERE DI COMPETENZA DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. N. 86/1983.



## PUBBLICAZIONE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

Pubblicazione Nr: 6907/2025

In Pubblicazione: dal 19/11/2025 al 03/12/2025

Protocollo: 211782/2025

Titolario/Anno/Fascicolo: 3.3/2025/1

Oggetto: DELIBERA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE: ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO, AI SENSI DEGLI ARTT. 23 E 27-BIS DEL D.LGS. 152/2006 E DEGLI ARTT. 4 E 5 DELLA L.R. 2 FEBBRAIO 2010, N. 5, RELATIVA AI SEGUENTI PROGETTI: GESTIONE PRODUTTIVA E PROGETTO ATTUATIVO DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO ATEG33-C1; RECUPERO MORFOLOGICO E AMBIENTALE AREA DI EX CAVA; IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI, AI SENSI DELL'ART. 208 D.LGS. 152/06; MODIFICHE AUA PER MATRICE SCARICHI IDRICI, AI SENSI DEL R.R. 04/06, R.R. N. 6/19 E D.LGS. 152/06 E PER MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI ART. 269 DEL D.LGS. 152/06; CONCESSIONI DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE, DA REALIZZARSI IN COMUNE DI BAREGGIO (MI) - LOC. CASCINA BERGAMINA. PARERE DI COMPETENZA DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. N. 86/1983.

### DOCUMENTI CON IMPRonte:

Documento 1 64977623764-1954\_Delibera\_paur\_ATEG33\_2025\_signed-signed.pdf  
905587c13d8bacad62d92d75b4e009a5adf7f628a445cdaa881423401f0c0ec5



**PARCO  
AGRICOLÒ  
SUD  
MILANO**

## **PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

**C.d.G**

**Numero  
4**

**Data  
13/11/2025**

**OGGETTO: Istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico, ai sensi degli artt. 23 e 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 5, relativa ai seguenti progetti: Gestione produttiva e progetto attuativo dell'Ambito Territoriale Estrattivo ATeg33-C1; Recupero morfologico e ambientale area di ex cava; Impianto di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06; Modifiche AUA per matrice scarichi idrici, ai sensi del R.R. 04/06, R.R. n. 6/19 e D.Lgs. 152/06 e per matrice emissioni in atmosfera ai sensi art. 269 del D.Lgs. 152/06; Concessioni di derivazione di acque pubbliche, da realizzarsi in Comune di Bareggio (MI) - Loc. Cascina Bergamina. Parere di competenza del Parco Agricolo Sud Milano ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 86/1983.**

### **VISTI**

- la Legge 07 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” ;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86;
- la legge regionale 23 aprile 1990, n. 24;
- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16;
- la legge Regionale 13 dicembre 2022, n. 29;
- lo Statuto dell’Ente;

Vista la relazione tecnica allegata e parte integrante, contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore f.f. del Parco Agricolo Sud Milano;

### **DELIBERA**

- 1 di esprimere parere favorevole relativamente al **Progetto di Gestione Produttiva dell'ATEg33-C1** da realizzarsi in comune di Bareggio, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - La manutenzione degli interventi di recupero già effettuati dovrà essere continua e garantita per tutta la durata del progetto di gestione produttiva oggetto del presente PAUR, sia per le aree interne all'ATEg33-C1, sia per quelle stralciate dal Piano cave vigente e pertanto ora esterne all'ambito estrattivo;
  - Per quanto riguarda gli interventi già affermati si rileva che la rimozione delle piante, o delle parti di piante, cadute per cause naturali non è sempre la soluzione migliore; al fine di favorire l'aumento della necromassa, deve essere considerata prioritariamente la soluzione di depezzare, oppure cippare il materiale vegetale e lasciarlo in loco;

- La presenza di specie alloctone invasive (*Acer negundo*, *Ailanthus altissima*, *Prunus serotina*, *Quercus rubra*) deve essere monitorata e contrastata attraverso interventi puntuali di estirpazione e la successiva piantumazione di essenze autoctone arboree e/o arbustive;
  - Per quanto riguarda gli interventi di recupero recenti e non ancora affermati, la loro cura e manutenzione deve essere costante e prevedere gli opportuni interventi di manutenzione (irrigazione, taglio della vegetazione invasiva ed eventuale ripiantumazione delle fallanze, anche prendendo in considerazione la messa a dimora di piante autoctone diverse dal pioppo cipressino);
  - Devono essere esclusi interventi di recupero o di sfruttamento dell'area che comportino la necessità di intervenire sulla vegetazione affermata o in corso di affermazione;
  - Tutti gli interventi dovranno essere realizzati utilizzando esclusivamente specie arboree e arbustive certificate e provenienti da seme, presenti nell'elenco delle specie autoctone del Parco di cui all'Allegato 1 della Disposizione Dirigenziale del Parco Agricolo Sud Milano, R.G. n. 1455/2010 del 09/02/2010;
  - deve essere prevista la riqualificazione complessiva dell'area ricreativa localizzata nella parte nord-ovest della sponda del lago sud, partendo da una preliminare verifica dei titoli paesistici delle strutture esistenti.
2. di esprimere parere favorevole relativamente al progetto di realizzazione di due **impianti per la produzione di misto cementato e massetti** internamente all'attuale area impianti dell'ATEg33-C1, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- gli impianti per la produzione di misto cementato e massetti dovranno essere dismessi e smantellati al termine dell'attività estrattiva, contestualmente a quanto previsto per tutti gli impianti e le strutture presenti nell'area impianti di cava;
- 3 per le motivazioni esplicitate nella relazione tecnica, di esprimere parere NON favorevole relativamente al **progetto di realizzazione impianto di trattamento rifiuti** esternamente all'attuale area impianti dell'ATEg33-C1;
- 4 per le motivazioni esplicitate nella relazione tecnica, di esprimere parere NON favorevole relativamente al **progetto di ritombamento parziale del lago di cava**;
- 5 di esprimere parere favorevole relativamente al **progetto di vagliatura di terre e rocce provenienti da scavi esterni all'ATE** internamente all'attuale area impianti dell'ATEg33-C1, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- sia esplicitamente escluso lo stoccaggio anche temporaneo, di terre e rocce da scavo, in attesa di lavorazione o lavorate, al di fuori delle aree dedicate internamente all'area impianti;
  - sia definito un limite massimo all'altezza dei cumuli di detti materiali;
  - annualmente il quantitativo di terre e rocce da scavo in ingresso non dovrà essere superiore al quantitativo di materiale commerciale in uscita;
  - non siano trattati materiali classificati come rifiuti.
- 6 di esprimere parere favorevole relativamente alle altre attività descritte nel progetto di seguito specificate: tombinamento di un tratto del corso d'acqua che attraversa l'area impianti, installazione di una cisterna per il rifornimento di carburante e relativa attivazione di un nuovo scarico di acque meteoriche in corso d'acqua superficiale (CIS), installazione di un box prefabbricato ad uso spogliatoi e attivazione di un nuovo scarico di acque reflue domestiche provenienti da quest'ultimo, realizzazione di un sistema di derivazione di acque da lago (in sostituzione del prelievo da pozzo esistente), a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- le opere e gli interventi realizzati dovranno essere completamente ripristinati al termine dell'attività estrattiva, contestualmente a quanto previsto per tutti gli impianti e le strutture presenti nell'area impianti di cava;
- 7 di demandare al Direttore f.f. del Parco Agricolo Sud Milano l'adozione di tutti gli atti di gestione necessari e conseguenti il presente provvedimento, nei limiti di quanto deliberato;

Ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267, stante l'urgenza di adottare il presente atto, con separata votazione si dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il **PRESIDENTE** firmatamente da:

Checchi Andrea

lt. Andrea Checchi

Firmato il 17/11/2025 14:59

Seriele Certificato: 3652594

Valido dal 13/06/2024 al 13/06/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii.

RICCARDO

GINI

17.11.2025

Dott. Riccardo Gini

13:07:04

GMT+02:00



---

**OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267**

---

**VISTA** la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio di Gestione del Parco, avente per oggetto: *Istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico, ai sensi degli artt. 23 e 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 5, relativa ai seguenti progetti: Gestione produttiva e progetto attuativo dell'Ambito Territoriale Estrattivo ATeg33-C1; Recupero morfologico e ambientale area di ex cava; Impianto di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06; Modifiche AUA per matrice scarichi idrici, ai sensi del R.R. 04/06, R.R. n. 6/19 e D.Lgs. 152/06 e per matrice emissioni in atmosfera ai sensi art. 269 del D.Lgs. 152/06; Concessioni di derivazione di acque pubbliche, da realizzarsi in Comune di Bareggio (MI) - Loc. Cascina Bergamina. Parere di competenza del Parco Agricolo Sud Milano ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 86/1983,*

Il sottoscritto nella sua qualità Direttore F.F, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione suindidata.

**PARERE NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione suindidata per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_

Addì, 13 Novembre 2025

IL DIRETTORE F.

RICCARDO  
GINI  
17.11.2025  
13:07:04  
GMT+02:00

Il sottoscritto Responsabile del \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

**ESPRIME**

- **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione suindidata.

- **PARERE NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione suindidata per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente Delibera è immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Milano, lì 13 Novembre 2025

RICCARDO  
GINI  
SEGRETARIO f.f.  
17.11.2025  
Dott. Riccardo Gini  
13:07:04  
GMT+02:00

## **RELAZIONE TECNICA:**

*per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 21, c. 4, lett. e) della l.r. 30/11/1983, n. 86.*

### **Premessa**

La l.r. 23/04/1990, n. 24, ha istituito il parco regionale di cintura metropolitana denominato “*Parco Agricolo Sud Milano*”, ai sensi della l.r. 30/11/1983, n. 86 “*Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*”.

La legge istitutiva 24/1990 è ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*”. In particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX “*Previsione e disciplina del Parco Agricolo Sud Milano*”, di quest'ultima, indicano le finalità del Parco Agricolo Sud Milano, di tutela, recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, di connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano, di equilibrio ecologico dell'area metropolitana, di salvaguardia, qualificazione e potenziamento delle attività agro-silvo-colturali nonché di fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini.

Con Deliberazione della Giunta regionale del 1° luglio 2025 n. XII/4660 pubblicata sul BURL SAC n. 29 del 16 luglio 2025 è stato approvato lo Statuto del nuovo ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano.

Con decreto dell'Assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi del 22 luglio n. 366, è stato istituito l'ente di diritto pubblico per la gestione del Parco Agricolo Sud Milano.

In data 23/9/2025 la Comunità del Parco Agricolo Sud Milano ha eletto il Presidente del Parco e parte dei membri del Consiglio di Gestione.

Il territorio del Parco Agricolo Sud Milano è disciplinato da un Piano Territoriale di Coordinamento (di seguito P.T.C.), approvato con D.G.R. 03/08/2000, n. 7/818. Il P.T.C. del Parco persegue l'obiettivo primario di tutelare l'attività agricola, in considerazione della prevalente vocazione agro-silvo-colturale del territorio e del ruolo da essa assunto come elemento centrale e connettivo per l'attuazione delle finalità del Parco, nonché di orientare e guidare gli interventi ammessi secondo finalità di valorizzazione dell'ambiente, qualificazione del paesaggio, tutela delle componenti della storia agraria. L'articolo 1, comma 5, dispone che le previsioni urbanistiche del P.T.C. del Parco siano immediatamente vincolanti per chiunque, siano recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscano eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

La l.r. 30/11/1983, n. 86 “*Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*” stabilisce all'art 21, al comma 1, lettera b) che l'ente gestore esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi della Regione ed agli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco , inoltre il comma 4, lettera e) specifica che tra i pareri obbligatori rientrano quelli in ordine al rilascio e rinnovo di autorizzazioni dell'attività estrattiva e di concessioni di derivazioni d'acqua.

### **Inquadramento generale**

Il precedente progetto di gestione produttiva dell'ATEg33 (che comprendeva l'attuale ambito ATEg33-C1) venne approvato con Decreto Dirigenziale della Provincia di Milano, RG 4053/2015, “*Approvazione del progetto di gestione produttiva Ambito Territoriale Estrattivo – Art. 11 L.R. 14/98 ATEg33-C1 – C.na Bergamina BA1 – Comune di Bareggio – Bacino 6 ATEg33-C2 – C.na del Bosco CUSI – Comune di Cusago – Bacino 6 Soc. Cosmocal S.p.A. Soc. Cava di Cusago s.r.l.*”

Successivamente, con Autorizzazione Dirigenziale della Città metropolitana di Milano, RG 9319/2017, “*Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva – Art. 12 L.R. n° 14/98 ATEg33-C2 - C.na Bergamina BA - Comune di Bareggio - Bacino 6 Soc. Cosmocal S.p.A.*”

Tale autorizzazione è tuttora vigente in forza delle varie proroghe rilasciate dalla Città Metropolitana di Milano e infine grazie al Decreto Dirigenziale RG 6591/2024 “*Differimento dei termini di efficacia dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, già oggetto di proroga ai sensi dell'art. 28, comma 4, delle "Norme transitorie e finali" della L.R. n. 20/2021, in applicazione delle nuove disposizioni regionali*” che ha differito i termini di efficacia dei provvedimenti autorizzativi di seguito elencati fino alla data del 31/12/2025 o, se antecedente a tale data, fino al rilascio dell'autorizzazione in attuazione del nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano.

Con D.C.R. n. XI/2501 del 28/06/2022 Regione Lombardia ha approvato il nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano, nel quale è presente l'ATEg33-C1, seppur con un perimetro modificato rispetto alla

precedente fase pianificatoria, in quanto il l'area dell'ATE è stata ridotta stralciando parte delle aree più settentrionali.



La scheda del Piano Cave relativa all'ATEg33-C1 indica una superficie dell'area estrattiva pari a Ha 8,04, un volume massimo estraibile non superiore a mc 800.000 ed una durata di 10 anni.

La scheda di Piano Cave detta una serie di prescrizioni riguardo la destinazione finale al termine della fase di coltivazione:


recupero ad uso prevalentemente naturalistico finalizzato alla costruzione di un paesaggio funzionale alla connettività ambientale verso le aree circostanti tipicamente agricole e in coordinamento con gli indirizzi pianificatori dei Comuni e del Parco Agricolo Sud Milano; il recupero dovrà essere indirizzato al raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione individuati per il territorio circostante.

Riguardo il recupero durante la fase di coltivazione:

anticipare le opere di mascheramento e gli interventi di recupero ambientale lungo il perimetro esterno dell'ATE.

Nonché, infine ulteriori prescrizioni:

- verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC; il progetto di recupero dovrà essere concordato, nelle sue modalità e tempistiche di attuazione, con il Parco Agricolo Sud Milano, ente gestore delle ZSC Fontanile Nuovo e Bosco di Cusago e della ZPS Riserva Regionale Fontanile Nuovo;
- mantenimento della connessione ecologica interferita anche attraverso la realizzazione e la manutenzione di una fascia arboreo-arbustiva da realizzarsi fin dalle prime fasi di coltivazione;
- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica volti a preservare le visuali di percezione paesaggistica e mitigare gli impatti percettivi, da definirsi con il Parco Agricolo Sud Milano ed il Comune interessato - interventi compensativi già durante la coltivazione.
- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante la coltivazione della fase successiva;
- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano con tempi certi attuazione;
- impianti e aree produttive da dismettere al termine dell'attività estrattiva;



La Giunta regionale ha ritenuto di inserire un'ulteriore prescrizione:

Sia prestata una particolare attenzione all'inserimento paesaggistico del progetto di coltivazione, prevedendo interventi di mitigazione mediante impianti vegetali nelle fasce perimetrali dell'area, in particolare se confinanti con aree urbanizzate, con funzione fonoassorbente e di protezione visiva, al fine di non compromettere le visuali panoramiche, ponendo inoltre particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante e ai caratteri storici e ambientali dell'ambito tutelato.

Anche la VI Commissione del Consiglio Regionale ha ritenuto di inserire un’ulteriore prescrizione:

La progettazione dell’ambito estrattivo dovrà prevedere, di concerto con le Amministrazioni Comunali e gli Enti Parco presenti, una viabilità alternativa che escluda l’attraversamento dei centri abitati di Bareggio e di Cusago.

## Sviluppo delle fasi procedurali

- In data 10/05/2024, con nota acquisita agli atti dalla Città metropolitana di Milano prot. n. 79695, Cava di Bareggio S.r.l., con sede legale a Limbiate (MB), Via Lega Lombarda nn. 4/6, Officina della ghiaia S.r.l., con sede legale a Limbiate (MB), Via Lega Lombarda nn. 4/6, Betonrossi S.p.A. con sede legale a Piacenza (PC), Via Caorsana n. 11 hanno presentato istanza volta ad acquisire il Provvedimento Autorizzatorio Unico, ai sensi degli artt. 23 e 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e degli artt. 4 e 5 della L.R. n. 5/2010, relativo ai seguenti progetti da realizzarsi in Comune di Bareggio (MI) in Località Cascina Bergamina:

- Gestione produttiva e progetto attuativo dell’ambito territoriale estrattivo ATEg33-C1;
  - Recupero morfologico e ambientale area di ex cava;

- Impianto di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06;
- Scarichi idrici, ai sensi del R.R. 04/06, R.R. n. 6/19 e D.Lgs. 152/06;
- Emissioni in atmosfera, ai sensi art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- Concessioni di derivazione di acque pubbliche.

- In data 17/5/2024 la Città metropolitana di Milano, con nota prot. n. 84803 ha inviato a tutti gli enti interessati nel procedimento un richiesta di verifica della completezza documentale;

- Con nota del 21/6/2024 (prot. n. 107066) la Città metropolitana di Milano ha trasmesso alle società richieste di integrazioni di completezza documentale;

- Con nota prot. n. 125733 del 23/7/2024 la Società ha dato seguito a detta richiesta;

- Con comunicazione prot. 127264 del 25/07/2024, si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso al pubblico, a seguito del quale non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

- Pertanto in data 24/9/2024 la Città metropolitana di Milano, con nota prot. n. 157973 ha indetto la Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990, per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico, ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, finalizzata all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, come sopra elencati, che confluiscano nel PAUR:

- Approvazione progetto di gestione produttiva dell'attività estrattiva ATEg33-C1, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 14/1998 e s.m.i. Autorità competente: Città metropolitana di Milano;
- Autorizzazione attività estrattiva ATEg33-C1, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 14/1998 e s.m.i. (solo per Cava di Bareggio S.r.l.) Autorità competente: Città metropolitana di Milano;
- Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2008, (solo per Cava di Bareggio S.r.l.) Autorità competente: Città Metropolitana di Milano;
- Convenzione con il Comune interessato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 14/1998 e s.m.i. (solo per Cava di Bareggio S.r.l.) Autorità competente: Comune di Bareggio.
- Permesso di Costruire per recupero morfologico e ambientale area di ex cava, ai sensi art. 20 D.P.R. 380/2001 e art. 7 D.P.R. 160/2010\_Autorità Competente: Comune di Bareggio - Settore Tecnico;
- Autorizzazione Unica per la realizzazione dell'impianto e l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi art. 208 del D.Lgs. 152/2006, comprensivo di emissioni in atmosfera e scarichi idrici - Autorità competente: Città metropolitana di Milano;
- Modifiche AUA per matrice scarichi idrici ai sensi del R.R. 04/2006, R.R. n. 6/2019 e D.Lgs. 152/2006 e per matrice emissioni in atmosfera ai sensi art. 269 del D.Lgs. 152/2006 – Autorità competente: Città metropolitana di Milano;
- Titolo edilizio per la realizzazione delle opere connesse all'impianto di recupero rifiuti, ai sensi art. 208 del D. Lgs.152/2006 e all'installazione di un impianto di misto cementato e impianto di soluzione massetti (autorizzati con AUA R.G. n. 9961/2023 del 29/11/2023, Prot.n. 187359/2023) e ulteriori modifiche relative all'AUA, ai sensi D.P.R. 59/2013 - Autorità competente: Comune di Bareggio.
- Concessione di derivazione acqua da lago, ai sensi R.R. 02/2006 (pratica SIPIUI) – Autorità competente: Città Metropolitana di Milano;
- Concessione e autorizzazione per la perforazione di un pozzo ad uso industriale, ai sensi art.13 del R.D. 1775/33 (pratica SIPIUI), Autorità competente: Città Metropolitana di Milano.

- In data 18/10/2024 (prot n.174917), la Città metropolitana di Milano ha inviato alle società una richiesta di integrazioni documentali;

- Con nota prot. n. 74742 del 17/4/2025 la Società ha dato seguito a detta richiesta di integrazioni documentali;

- In data 17/4/2025 (prot n. 75497), la Città metropolitana di Milano ha inviato agli enti interessati una richiesta di verifica della completezza delle integrazioni documentali;

- In data 3/6/2025, (prot. n. 102482), la Città metropolitana di Milano ha inviato al proponente una richiesta di completamento delle integrazioni documentali;

- Con nota prot. n. 147056 del 6/8/2025 le Società hanno dato seguito a detta richiesta di completamento delle integrazioni documentali;

- Infine, **in data 2/10/2025** (prot. n. 178702) la Città metropolitana di Milano ha inviato la richiesta dei titoli autorizzativi e pareri conclusivi nell'ambito della Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, indicando per l'espressione dei pareri da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il termine di **45 giorni**.

### **Disciplina del PTC del Parco nei territori interessati dall'intervento**

L'ATEg33-C1, come tutti gli ambiti estrattivi presenti all'interno del Parco ricompresi Piano Cave della Città metropolitana di Milano, approvato con D.C.R. n. XI/2501 del 28/06/2022, è classificato come “area di coltivazione cave”, disciplinate dall'art. 45 delle norme del PTC del Parco. Dopo avere sancito che “la prosecuzione dell'attività estrattiva è soggetta alle disposizioni del piano cave della Provincia di Milano”, il medesimo articolo stabilisce che il Parco si esprime riguardo alla “destinazione finale di ciascuna area al termine delle attività e delle aree eventualmente oggetto di impiego per usi diversi in corso di escavazione, con particolare riguardo alla realizzazione di spazi di significato naturalistico e attrezzature di pubblica fruizione.” Al Parco competono inoltre le “prescrizioni sul recupero ambientale e paesaggistico delle aree oggetto di intervento, per la migliore armonizzazione di contesto.”

L'ATEg33-C1 è altresì interamente compreso nei “territori agricoli di cintura metropolitana” disciplinati dall'art. 25 delle norme del PTC del Parco e in quanto tali destinati “all'esercizio ed alla conservazione delle funzioni agricolo - produttive, assunte quale settore strategico primario per la caratterizzazione e la qualificazione del parco”. Relativamente ai territori di cui al presente articolo, il comma 2 lettera a) specifica che “devono essere conservate nella loro integrità e compattezza le aree agricole, favorendone l'accorpamento e il consolidamento ed evitando quindi che interventi per nuove infrastrutture, impianti tecnologici, opere pubbliche e nuova edificazione comportino la frammentazione o la marginalizzazione di porzioni di territorio di rilevante interesse ai fini dell'esercizio delle attività agricole o della fruizione sociale del parco”.


Parte del bacino di estrazione, oggi non più oggetto di attività estrattiva, è stato stralciato dall'Ambito Territoriale Estrattivo nel Piano Cave vigente e deve essere pertanto classificato tra le “sub zone cave cessate”, disciplinate dall'art. 37 del PTC del Parco. In queste zone “l'ente gestore del parco, d'intesa con i comuni interessati ed in assonanza con gli indirizzi di cui al piano cave, promuove specifici progetti per il recupero ambientale nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 della l.r. 14/1998”.

L'area circostante l'Ambito estrattivo ricade in parte tra le aree sottoposte alla disciplina dell'art 34, “Zona di tutela e valorizzazione paesistica”, “comprendente aree di particolare interesse e rilevanza paesistica per morfologia del suolo, densità dei valori ambientali, storici e naturalistici, in cui l'attività agricola contribuisce a mantenere e migliorare là qualità del paesaggio; fanno parte di tale zona anche aree in cui i caratteri del paesaggio agrario vanno valorizzati e rafforzati”.

Infine l'area circostante l'Ambito estrattivo ricade in parte anche tra le aree sottoposte alla disciplina dell'art Art. 32 “Zona di transizione tra le aree della produzione agraria e le zone di interesse naturalistico”, comprendente zone “finalizzate al mantenimento ed al potenziamento di situazioni ecotonali ed alla costituzione di corridoi ecologici tra zone classificate di interesse naturalistico dal PTC; tali zone sono interamente comprese nel perimetro di parco naturale di cui all'art. 1, comma 6”.

[...]

*Non sono ammesse attività antropiche comportanti danneggiamento della vegetazione naturale e delle zone umide, quali sbancamenti, livellamenti, coltivazioni di cave, impianti tecnologici per il trattamento dei rifiuti o delle acque reflue, attivazione di discariche.*



### Progetto di coltivazione del lago di cava

Nell'ambito estrattivo ATeg33-C1 la titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è in capo alla società Cava di Bareggio S.r.l. All'interno dell'ATE operano attualmente due ditte: Officina della Ghiaia S.r.l., che si occupa dell'estrazione e della lavorazione del materiale estratto e di terre e rocce provenienti da scavi esterni all'ambito estrattivo, e la società Betonrossi S.p.A., che gestisce un impianto per la produzione di calcestruzzo.


Il progetto di coltivazione prevede di completare l'estrazione delle volumetrie residue autorizzate con A.D. n. 9319/2017 del 09/11/2017 e successive proroghe e, quindi, di proseguire gli scavi di sabbia e ghiaia come contemplato nel Progetto di gestione produttiva dell'ATEg33 approvato nel 2015.

Esso si articola in due fasi che comporteranno l'ampliamento del lago di cava principale verso sud.

Le soluzioni di raccordo con le aree pregresse prevedono l'estrazione in continuità con le attività passate. Non sono previste cantierizzazioni aggiuntive né nuovi percorsi interni.

Nella successiva tabella sono riepilogate le volumetrie di scavo previste dal progetto di coltivazione:

	Volumetrie residue già autorizzate + Fase 1 di coltivazione (mc)	Fase 2 di coltivazione (mc)	TOTALE
Terreno vegetale	6.400	6.500	12.900
Cappellaccio	8.800	6.500	15.300
Tout-venant	383.400	208.100	591.500
<b>Totale movimentazione (mc)</b>	<b>395.600</b>	<b>221.100</b>	<b>619.700</b>



## Ritombamento parziale del lago di cava

Il progetto prevede anche il ritombamento a piano campagna della parte settentrionale del lago di cava, che viene impropriamente indicato quale opera di recupero morfologico e ambientale, anziché quale opera che genera un ulteriore impatto ambientale.

Il progetto di recupero in esame prevede una riduzione della superficie del lago di cava, onde consentire il futuro utilizzo a uso sia naturalistico che agricolo di aree che attualmente si trovano al di sotto del livello della falda freatica e sono perciò sommerse. Il riempimento interesserà la parte settentrionale (esterna al perimetro dell'ATEg33-C1) e centrale del lago, senza ritombarlo completamente, bensì modificandone la forma, che da quella attuale allungata, diventerà sinuosa.

Il lago in progetto occuperà in ogni caso gran parte del settore meridionale e centro-occidentale dell'ambito estrattivo, mentre le sponde e le fasce perilacuali saranno interessate dalla realizzazione di opere vegetazionali.

Complessivamente, considerando sia gli interventi di recupero previsti all'interno dell'ambito estrattivo, sia quelli per il ritombamento della porzione settentrionale del lago di cava esterna all'ATEg33-C1, le volumetrie di materiali necessari per la realizzazione dei progetti in esame, come dettagliato nella successiva tabella, ammontano a

1.033.400 mc (968.700 mc di materiali di riempimento + 10.400 mc di materiali per la formazione del terrapieno dell'area dell'impianto di rifiuti + 54.300 mc di terreno vegetale). Si stima che di questi ben **889.350 mc** saranno materiali provenienti dall'esterno.

I materiali utilizzati per colmare i vuoti originati dalla pregressa attività estrattiva e realizzare il recupero morfologico dell'area saranno costituiti da:

- terreno vegetale e cappellaccio accantonato durante le operazioni di scolturamento effettuate nel corso dei lavori preparatori;
- ciottolame/materiale grossolano eventualmente invenduto;
- limi di lavaggio di materiali inerti originati dall'impianto di trattamento presente nell'Ambito Territoriale Estrattivo ATeg33-C1, qualificati come "rifiuti di estrazione" oppure come "sottoprodotti" (i limi "esterni" originati dalla lavorazione di terre e rocce provenienti dall'esterno dell'ATE);
- "terre e rocce da scavo" (TRS), così come definite dal vigente quadro normativo in materia.



## **Realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti**

La società Officina della Ghiaia S.r.l. intende avviare, nella porzione nordorientale dell'ATEg33-C1, l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi.

Si prevede di introdurre 200.000 t/a di rifiuti da sottoporre a operazione R5 e 9.000 t/a R13/R12, producendo 190.000 t/a di End of Waste. In particolare sarà svolta l'attività: di messa in riserva [R13], di deposito preliminare [D15], di pre-trattamento (selezione e cernita) e raggruppamento [R12], e di recupero [R5], ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Di seguito si riportano sinteticamente le fasi del ciclo di recupero R5.

Arrivo ed accumulo delle materie prime (rifiuti): i rifiuti in ingresso giungeranno all'impianto mediante camion dotati di cassone ribaltabile (se rifiuti inerti) e verranno stoccati, in cumuli suddivisi per tipologi nella apposita area di messa in riserva R13.

Cernita dei materiali estranei: eventuali corpi estranei di legno, plastica, metalli o altro materiale, verranno rimossi manualmente o con pala meccanica/ragno.

I rifiuti identificati con i codici CER 010408, 040409, 010413, 101201, 101206, 101208, 101311, 120117, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904, 191209, entro 6 mesi dall'accettazione all'impianto verranno avviati all'operazione di recupero R5 che consisterà nella frantumazione, deferrizzazione e vagliatura.

Frantumazione: la riduzione volumetrica dei rifiuti inerti verrà effettuata mediante un impianto di frantumazione. Dall'operazione di frantumazione si otterrà un materiale con pezzatura 0-63 mm che verrà messo a cumulo o avviato al vaglio.

Vagliatura: presso l'impianto di recupero sarà presente anche un vaglio di selezione materiale posizionato in linea o in parallelo all'impianto di frantumazione. Il vaglio, sarà utilizzato qualora, in funzione delle esigenze di mercato, sarà necessario effettuare anche l'operazione di vagliatura, oppure per i rifiuti che a venti già una pezzatura inferiore a 63 mm necessitano solo di vagliatura e permetterà di ottenere aggregati riciclati a venti 3 diverse classi granulometriche.


Stoccaggio e spedizione del prodotto finito: i materiali (prodotti) ottenute dal recupero verranno stoccati in un'apposita area mediante l'ausilio di una pala meccanica in attesa di essere sottoposti ad analisi di conformità. Una volta effettuate le dovute analisi e ricevuti positivi referti analitici, i prodotti (EOW) verranno identificati con apposita cartellonistica, per essere poi caricati su autocarri (mediante pala meccanica) ed avviati a spedizione.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle operazioni di recupero e rispettivi quantitativi giornalieri e annuali.

<b>Operazioni</b>	<b>t/anno</b>	<b>mc/anno</b>	<b>t/giorno</b>
R5 / R12	200.000	340.000	3.528
R12	9.000	9.000	30
<b>Totale</b>	<b>209.000</b>	<b>349.000</b>	<b>3.558</b>

La nuova attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi sarà effettuata su un'area pavimentata in calcestruzzo, che sarà dotata di apposito sistema di raccolta, trattamento delle acque meteoriche. L'insediamento, non è servito dalla pubblica fognatura; pertanto, la società Officina della Ghiaia S.r.l. intende avviare le acque di prima pioggia, dopo il trattamento previo passaggio in un pozzetto di campionamento, allo scarico in corso d'acqua superficiale (corpo idrico privato), mentre le seconde piogge verranno avviate in una apposita vasca di laminazione disperdente, quindi nel sottosuolo.

La superficie totale dell'impianto di trattamento rifiuti sarà pari a mq 11.282, di cui mq 7.790 saranno superfici impermeabilizzate, comprensive anche di mq 419 di superficie coperte.



## Vagliatura di terre e rocce provenienti da scavi esterni all'ATE

Oltre alla lavorazione del materiale estratto e di TRS (terre e rocce provenienti da scavi esterni all'ATEg33-C1) nell'impianto fisso di frantumazione, lavaggio e selezione degli inerti, la società Officina della Ghiaia S.r.l. intende impiegare il nuovo vaglio mobile che sarà utilizzato nell'impianto per il recupero di rifiuti anche esternamente al perimetro di quest'ultimo, per la vagliatura di TRS non classificate come rifiuti.

All'occorrenza, il nuovo vaglio mobile verrà posizionato nella porzione dell'ATE33-C1 dedicata all'installazione degli impianti in prossimità dell'impianto esistente, per la selezione di terre e rocce provenienti da scavi esterni all'ambito estrattivo caratterizzate dall'abbondante presenza di granulometria fine che non consente la lavorazione nell'impianto esistente che prevede il lavaggio degli inerti.

Come tutte le TRS introdotte nell'ATEg33-C1, anche quelle lavorate presso il nuovo impianto mobile di vagliatura dovranno rispettare qualitativamente i limiti della tabella 1 - colonna A dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Complessivamente, nell'impianto mobile e in quello fisso già esistente si prevede di lavorare 200.000 t/anno di terre e rocce provenienti da scavi esterni all'ATEg33-C1.

## Impianti per la produzione di misto cementato e massetti

Con Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 9961 del 21/11/2023, Città Metropolitana di Milano ha autorizzato l'installazione di due impianti accessori alla lavorazione dei materiali inerti, uno per la produzione di misto cementato e uno per il caricamento dei materiali in silo "soluzione massetti", (tali impianti non sono stati ancora realizzati in quanto il Parco non ha rilasciato l'Autorizzazione paesaggistica di competenza ritenendo che una valutazione sull'impatto ambientale di questi impianti dovesse essere fatta all'interno del PAUR che esamina il

complesso delle attività in progetto sull’area), che saranno realizzati a nord delle vasche di decantazione dei fanghi di lavaggio provenienti dall’impianto fisso di trattamento degli inerti.

## Altre attività

In aggiunta alle attività finora descritte, la società Officina della Ghiaia S.r.l. intende realizzare i seguenti interventi all’interno dell’insediamento gestito in Località Cascina Bergamina del Comune di Bareggio:

- tombinamento di un tratto del corso d’acqua che attraversa l’area impianti;
- installazione di una cisterna per il rifornimento di carburante e relativa attivazione di un nuovo scarico di acque meteoriche in corso d’acqua superficiale (CIS);
- installazione di un box prefabbricato ad uso spogliatoi e attivazione di un nuovo scarico di acque reflue domestiche provenienti da quest’ultimo;
- realizzazione di un sistema di derivazione di acque da lago (in sostituzione del prelievo da pozzo esistente).

Relativamente al previsto tombinamento e agli scarichi in CIS in progetto (sia provenienti dal nuovo impianto per il recupero di rifiuti, sia dalla piccola area di rifornimento del carburante), essi riguarderanno il corpo idrico privato che attraversa la porzione orientale dell’ATEg33-C1, che risulta già in alcuni tratti tombinato. Il progetto proposto non prevede peraltro di modificarne il tracciato e le portate scaricate saranno estremamente limitate (rispettivamente 8,38 l/s e 1,88 l/s).

Attualmente, la società Cava di Bareggio S.r.l. è autorizzata al prelievo di acque sotterranee mediante un pozzo collocato nella zona degli impianti di lavorazione del materiale estratto, che tuttavia presenta frequentemente problemi di emungimento.

Considerate le problematiche riscontrate al pozzo, è intenzione derivare le acque necessarie al fabbisogno produttivo dal lago di cava. Il sistema di derivazione di acque da lago consisterà nella realizzazione, in prossimità dell’impianto fisso di lavorazione degli inerti, di una vasca di dimensioni 3x3x4 metri che sarà collegata al bacino idrico attraverso un tubo DN50, dove l’acqua arriverà per gravità, per poi essere rilanciata all’impianto mediante n. 2 pompe.

Una pompa (già in disponibilità), posizionata in prossimità dell’imbocco della tubazione di adduzione e con pescante montato su una piccola piattaforma galleggiante alimerterà la suddetta vasca in caso di necessità. La pompa avrà una portata media di l/s 5,3 e una portata massima di l/s 47.

Infine, la società Betonrossi S.p.A. che gestisce un impianto di produzione di calcestruzzo è intenzionata a perforare un nuovo pozzo a servizio dell’impianto. Il pozzo avrà una profondità di m 30, una portata media di l/s 0,3 e una portata massima di l/s 10.

## Traffico e viabilità

Il problema legato alla viabilità di accesso alla cava è stato forse l’elemento che più di ogni altro ha determinato la lentezza del processo autorizzativo successivo all’approvazione del Piano cave 2006.

Le varie alternative progettuali proposte nel corso degli anni, non hanno mai trovato la completa condivisione sul territorio. La scheda del piano cave vigente prende atto di questa situazione, nonché della problematica relativa all’uso della viabilità attuale, che attraversa zone residenziali, tanto che il Consiglio Regionale ha aggiunto la seguente prescrizione: *la progettazione dell’ambito estrattivo dovrà prevedere, di concerto con le Amministrazioni Comunali e gli Enti Parco presenti, una viabilità alternativa che escluda l’attraversamento dei centri abitati di Bareggio e di Cusago.*

Attualmente l’accesso alla cava in esame avviene unicamente da est, dalla S.P. n. 162 Gaggiano - San Pietro all’Olmo, che unisce Cusago a Bareggio e decorre sul territorio di Cusago e su quello di Cornaredo, per poi intersecare presso Bareggio la S.S. 11 Padana Superiore, dalla quale provengono i mezzi diretti verso l’ATEg33-C1. Il traffico in uscita, invece, è consentito sulla S.P. 162 esclusivamente in direzione sud, verso il centro di Cusago. I mezzi in uscita dalla cava, transitando dal centro abitato, raggiungono la SP 114. Da questa direttrice viene raggiunta la zona ovest della città e la Tangenziale Ovest di Milano (A50).


L’impatto del traffico sulla viabilità locale sopra descritta nel progetto è stimato in 146 mezzi/giorno. Di questi, però solo un parte minoritaria è dovuta alla vera e propria attività di cava. Infatti solo 30 mezzi/giorno (il 21% del totale del traffico) è riferibile al trasporto di materiale lavorato estratto dal lago di cava o derivante da terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno.

Vi sono poi altri 30 mezzi/giorno (il 21% del totale del traffico) da imputarsi all'attività di produzione dell'impianto di calcestruzzo esistente.

Un percentuale significativa del traffico deriva dall'impianto di trattamento di rifiuti in progetto, che si stima genererà transiti pari a 32 mezzi/giorno (il 22% del totale del traffico). L'elemento di maggiore impatto sarà però il previsto ritombamento del lago di cava che genererà transiti pari a 46 mezzi/giorno (il 32% del totale del traffico).

La stima del traffico e l'analisi delle varie componenti che contribuiscono a generarlo è importante anche perché si tratta di un ambito in cui la viabilità è sempre stata un elemento di criticità molto forte, sia per gli impatti sulle zone residenziali di Bareggio e di Cusago, sia per gli impatti sul territorio agricolo interferito.

Il progetto presenta diverse ipotesi alternative per realizzare una nuova viabilità di accesso all'ATE, non sviluppate a livello progettuale e prive di un'analisi dettagliata delle criticità generate dalle interferenze che la realizzazione di ciascuna di esse comporterebbe. È doveroso inoltre evidenziare che nessuna delle ipotesi progettuali può dirsi sviluppata di concerto con il Parco Agricolo Sud Milano, come prescritto dalla scheda di piano cave. Il Parco rimane comunque disponibile ad ogni interlocuzione finalizzata all'individuazione della viabilità di accesso alla cava ottimale.



Le caratteristiche dei diversi percorsi alternativi proposti sono riassunte nella tabella seguente:

Tracciati proposti	Lunghezza tracciato (fino alla SP114)	Lunghezza di nuova costruzione	Elementi naturalistici interferenti	Presenza di ricettori sensibili
Percorso 1	4,0 km (in ingresso, 3,1 300 m (ex novo) km in uscita)		nessuno	centro abitato di Bareggio e di Cusago
Percorso 2	8,9 km	1.000 m (da asfaltare)	nessuno	nessuno
Percorso 3a	6,7 km	1.200 m (400 m da asfaltare, 800 m ex novo)	nessuno	C.na Carla, C.na Molino Grande
Percorso 3b	5,6 km	600 m (300 m da asfaltare, 300 m ex novo)	nessuno	C.na Molino Grande
Percorso 3c	6,6 km	800 m (da asfaltare)	nessuno	C.na Molino Grande
Percorso 4	6,9 km	1.100 m (400 m da asfaltare, 700 m ex novo)	Aree comprese in proposta di Parco Naturale	Abitazioni frazione di Monzoro
Percorso 5	3,2 km	2.900 m (1.600 m da asfaltare, 1.300 m ex novo)	Aree comprese in proposta di Parco Naturale	Abitazioni frazione di Monzoro

### Interventi di mitigazione e recupero ambientale

Nella premessa della Relazione del recupero ambientale si dichiara che le scelte progettuali adottate per gli interventi di recupero e ripristino ambientale e paesaggistico si pongono le seguenti finalità:

- recuperare e riqualificare i luoghi;
- migliorare la struttura ecosistemica, a vantaggio della biodiversità locale;
- promuovere e migliorare la connessione ecologica potenziale dei luoghi e consolidare gli elementi, già esistenti, della Rete ecologica locale;
- introdurre caratteri di qualità ecologica all'interno del Parco Agricolo sud Milano
- introdurre caratteristiche specifiche d'interesse faunistico;
- migliorare il paesaggio, garantendo una chiara lettura della nuova struttura paesistica;
- costituire, attraverso gli interventi, aree di schermo rispetto alle permanenze degli impianti in modo da favorire la fruibilità dell'area;
- connettere il recupero ambientale ai due siti di rilevanza naturalistica esistenti nelle vicinanze: il Fontanile Nuovo e il Bosco di Cusago, entrambi oggetto di particolare tutela.

In estrema sintesi gli elementi costitutivi del progetto di recupero sono riconducibili alle seguenti tipologie:

fascia tampone;

- siepe campestre – filari alberati pluristratificati;

-prato arborato;

- isole biotiche (piccole formazioni boschive adatte alla riproduzione, al rifugio e alla alimentazione della fauna selvatica);

- vegetazione perilacuale (cariceto);

- vegetazione idrofita (*Phragmites australis*, *Typha latifolia*);

- miglioramento forestale delle piantagioni pregresse;

- filari alberati di pioppo cipressino;

L'immagine sottostante consente di evidenziare i principali interventi previsti:



#### **Assetto del recupero ambientale alla fine della 1° e 2° fase**

## **Stato di attuazione degli interventi di recupero precedentemente autorizzativi**

L'attività estrattiva è svolta nell'area dell'ATEg33 da lungo tempo e, parallelamente al prosieguo dell'escavazione, si sono succeduti nel tempo anche numerosi interventi di recupero ambientale volti a mitigare la percezione della cava dall'esterno, nonché al riassetto dei fronti di cava non più interessati dall'attività estrattiva.

In particolare l'ultimo progetto di gestione produttiva approvato e le susseguenti autorizzazioni all'esercizio delle varie fasi dell'attività estrattiva prevedevano nel dettaglio gli interventi di recupero da realizzare durante e al termine dell'attività estrattiva.

A seguito del sopralluogo del 17/10/2025, effettuato dai tecnici del Parco alla presenza dei funzionari del comune di Bareggio e dei tecnici e progettisti del proponente, è stata redatta una relazione che da atto dello stato di attuazione degli interventi di recupero ambientale.

Il sopralluogo è stato effettuato allo scopo di verificare lo stato di attuazione e manutenzione degli interventi di riassetto ambientale previsti nel Progetto di Gestione Produttiva dell'ATEg33, approvato con Disposizione Dirigenziale del Direttore del settore Risorse Idriche e Attività Estrattive della Provincia di Milano RG 4053 del 7/5/2015, e con l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva del sottoambito ATEg33-C1, rilasciata con Autorizzazione Dirigenziale del Direttore del settore Risorse Idriche e Attività Estrattive della Città metropolitana di Milano RG 9319 del 9/11/2017, nonché lo stato di attuazione e manutenzione degli interventi risalenti alle attività estrattive precedenti.

Il sopralluogo ha riguardato tutte le aree ricomprese all'interno dell'ATEg33-C1 del Piano cave 2006 – 2019 e, pertanto, ricomprese nell'allegato 3A1 della sopracitata Autorizzazione RG 9319/2017, comprese quindi le aree oggi non più ricomprese all'interno del perimetro dell'ATEg33-C1 nel Piano cave vigente (approvato con D.C.R. XI/2501/2022).

Il sopralluogo è stato svolto anche al fine di accertare quanto previsto all'art. 45, comma 11 delle NTA del vigente Piano Cave della Città metropolitana di Milano.

Per quanto riguarda il lago nord, ormai completamente esterno al perimetro dell'ATE, lo stato manutentivo è buono, il lago è comunque interamente dedicato all'attività di pesca sportiva ed è questa l'unica modalità di fruizione possibile.

Complessivamente, nel lago sud, gli interventi previsti appaiono realizzati, ad eccezione delle aree di più recente escavazione; in generale lo stato degli interventi è caratterizzato da una buona affermazione degli interventi effettuati che appaiono ben sviluppati. Si nota però una generale non soddisfacente manutenzione, per cui gli eventi meteorici che hanno interessato l'area negli ultimi anni ha determinato la creazione di numerose buche che non sono state ripiantumate.

In alcune aree, specialmente nella parte settentrionale del lago, vi sono stati eventi franosi o comunque di erosione della sponda che hanno anche compromesso in parte la copertura vegetale spondale.

I filari di pioppo cipressino previsti nella parte nord est dell'ATE (secondo i confini del Piano cave 2006) sono stati realizzati anche se in parte sono molto recenti, in quanto secondo i tecnici della cava hanno dovuto essere ripiantumati a seguito degli eventi siccitosi del 2022.

Nella parte nord-ovest della sponda del lago sud vi è un'area ricreativa, gestita dai medesimi soggetti che gestiscono la pesca nel laghetto nord, caratterizzata da un grande disordine e dalla proliferazione di strutture più o meno di fortuna e per le quali si ritiene necessario verificare il possesso dei titoli paesistici.

## **Considerazioni ulteriori e conclusive**

L'espressione del parere di competenza del Parco relativamente al progetto di gestione produttiva dell'ATEg33-C1 non può che essere articolata, dovendo tenere conto della complessità del progetto, che prevede una molteplicità di interventi, alcuni dei quali non direttamente connessi all'attività estrattiva caratteristica delle cave di sabbia e ghiaia e disciplinata dal Piano Cave vigente.

Occorre considerare che l'area oggetto degli interventi è interamente parte del territorio del Parco regionale Agricolo Sud Milano e, nei paragrafi precedenti, si è ben esplicitata, sia la sua articolazione territoriale, sia le norme del PTC a cui tale area soggiace. L'art 45 del PTC rimanda esplicitamente alle previsioni del Piano cave per ciò che concerne l'attività estrattiva e gli interventi ad essa direttamente connessi, sempre tenendo presente la finalità del completo recupero ambientale dell'area al termine dell'attività estrattiva, del riassetto dell'area durante l'attività estrattiva e della mitigazione degli impatti ambientali delle attività svolte.

In sintesi si deve evidenziare come il progetto complessivo dell'area non sia orientato nella direzione prescritta ma, al contrario, miri al massimo sfruttamento dell'area per realizzare una serie di attività industriali, le quali

determinano una sommatoria di impatti ambientali che non concorrono affatto all'obiettivo di recuperare l'area in corso d'opera e di mitigare gli impatti ambientali.

Per tale motivo il parere del Parco si pone l'obiettivo complessivo di limitare lo sfruttamento dell'area al fine di minimizzare gli impatti complessivi, favorire il recupero quanto più possibile anticipato e rendere più efficaci gli interventi di mitigazione.

Per quanto riguarda il **progetto di gestione produttiva**, specificatamente in relazione all'attività estrattiva e agli interventi di recupero ambientale, essi sono in linea rispetto a quanto previsto nel Piano cave vigente. Il sopralluogo istruttorio ha evidenziato che gli interventi di recupero ambientale sono stati effettuati e sono caratterizzati da un buon grado di affermazione, ad esclusione dei filari di pioppo cipressino nella parte nord-est dell'ATE, che sono stati messi a dimora solo recentemente e hanno quindi maggiori necessità di cura e manutenzione per di arrivare al completo affrancamento.

Pertanto, relativamente al progetto di gestione produttiva, si propone di esprimere parere favorevole, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- La manutenzione degli interventi di recupero già effettuati dovrà essere continua e garantita per tutta la durata del progetto di gestione produttiva oggetto del presente PAUR, sia per le aree interne all'ATEg33-C1, sia per quelle stralciate dal Piano cave vigente e pertanto ora esterne all'ambito estrattivo;
- Per quanto riguarda gli interventi già affermati si rileva che la rimozione delle piante, o delle parti di piante, cadute per cause naturali non è sempre la soluzione migliore; al fine di favorire l'aumento della necromassa, deve essere considerata prioritariamente la soluzione di depezzare, oppure cippare il materiale vegetale e lasciarlo in loco;
- La presenza di specie alloctone invasive (*Acer negundo*, *Ailanthus altissima*, *Prunus serotina*, *Quercus rubra*) deve essere monitorata e contrastata attraverso interventi puntuali di estirpazione e la successiva piantumazione di essenze autoctone arboree e/o arbustive;
- Per quanto riguarda gli interventi di recupero recenti e non ancora affermati, la loro cura e manutenzione deve essere costante e prevedere gli opportuni interventi di manutenzione (irrigazione, taglio della vegetazione invasiva ed eventuale ripiantumazione delle fallanze, anche prendendo in considerazione la messa a dimora di piante autoctone diverse dal pioppo cipressino);
- Devono essere esclusi interventi di recupero o di sfruttamento dell'area che comportino la necessità di intervenire sulla vegetazione affermata o in corso di affermazione;
- Tutti gli interventi dovranno essere realizzati utilizzando esclusivamente specie arboree e arbustive certificate e provenienti da seme, presenti nell'elenco delle specie autoctone del Parco di cui all'Allegato 1 della Disposizione Dirigenziale del Parco Agricolo Sud Milano, R.G. n. 1455/2010 del 09/02/2010;
- Deve essere prevista la riqualificazione complessiva dell'area ricreativa localizzata nella parte nord-ovest della sponda del lago sud, partendo da una preliminare verifica dei titoli paesistici delle strutture esistenti.

Il proponente prevede anche la realizzazione due **impianti per la produzione di misto cementato e massetti** internamente all'attuale area impianti. Relativamente a questo intervento si ritiene che possa essere considerato un intervento di potenziamento dell'impianto di calcestruzzo esistente e di valorizzazione del materiale di cava, in quanto consente di utilizzare internamente parte del materiale estratto, che è un materiale di valore relativamente basso, per produrre un materiale differente, a più alto valore aggiunto. Gli impianti per la valorizzazione del materiale di cava sono ammissibili ai sensi degli artt. 3 e 12, comma 14 della l.r. n. 20/2021. Nel complesso dei vari interventi previsti l'impatto derivante dalla presenza di questi due impianti non appare tra i più rilevanti. Inoltre l'impianto suddetto andrà ad occupare una porzione dell'attuale area impianti, senza ulteriore ampliamento della stessa.

Visto quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- gli impianti per la produzione di misto cementato e massetti dovranno essere dismessi e smantellati al termine dell'attività estrattiva, contestualmente a quanto previsto per tutti gli impianti e le strutture presenti nell'area impianti di cava;

Relativamente alla realizzazione di un **impianto di trattamento rifiuti** si deve evidenziare che lo stesso va ad occupare un'area significativa esterna all'attuale dell'attuale area impianti, un'area che il precedente progetto di gestione produttiva identificava come area da recuperare e che infatti è attualmente caratterizzata dalla presenza di

un prato e di un filare arboreo di pioppo cipressino. Si tratterebbe pertanto di cancellare una parte degli interventi di recupero precedentemente previsti e realizzati per espandere l'area impianti dell'ATE di oltre 11.000 metri quadri.

Si rileva inoltre che la realizzazione dell'impianto previsto porterebbe alla movimentazione di una quantità di notevole materiali (oltre 200.000 t/anno), determinando una sommatoria degli impatti ambientali negativi. Sommatoria di impatti negativi che risulta evidente analizzando la stima del traffico determinata dall'impianto di rifiuti. Come analizzato più sopra l'attività estrattiva genera un traffico pesante stimabile in 30 transiti giorno, mentre la presenza dell'impianto di rifiuti determinerebbe un ulteriore traffico pesante pari a 32 mezzi/giorno.

Si ritiene poi che l'attività di recupero dei rifiuti non sia da considerare tra le attività di valorizzazione dei prodotti di cava, in quanto le due linee produttive sono completamente distinte. Gli Ambiti territoriali estrattivi sono ambiti destinati dalla pianificazione regionale e di Città metropolitana (recepita dalle NTA del PTC del Parco) all'attività estrattiva di ghiaia e sabbia, nonché alle attività di valorizzazione dei materiali estratti. Ulteriori attività, seppure genericamente ammissibili, non dovrebbero determinare un cumulo di impatti ambientali tali da addirittura raddoppiare quello generato dalla sola attività di cava, né determinare l'eliminazione degli interventi di riassetto ambientale già eseguiti.

Inoltre le NTA del PTC del parco all'art 45, comma 7 stabiliscono che “*Entro le aree di coltivazione delle cave sono ammesse soltanto le strutture di servizio e le opere individuate dall'art. 35, c. 1 della l.r. 14/98 [...]*”.

Infine si deve anche rilevare che l'ATEg33-C1 si caratterizza la presenza di una viabilità di accesso ritenuta non adeguata tanto che la scheda di piano cave prescrive che la progettazione dell'ambito estrattivo dovrà prevedere, di concerto con le Amministrazioni Comunali e gli Enti Parco presenti, una viabilità alternativa che escluda l'attraversamento dei centri abitati di Bareggio e di Cusago. Poiché tale progettazione non ha a tutt'oggi prodotto un risultato condiviso da tutti gli enti, si ritiene opportuno limitare allo stretto necessario il traffico di mezzi pesanti nei centri residenziali, nonché sul territorio agricolo produttivo.

Valutato quanto sopra, in considerazione agli impatti ambientali aggiuntivi generati dalla realizzazione dell'impianto e alle problematiche che contribuisce a generare sulla viabilità di accesso all'ATE, si propone di esprimere parere NON favorevole alla realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti.

Relativamente al **progetto di ritombamento parziale del lago di cava** abbiamo già evidenziato come il proponente lo consideri impropriamente un'opera di recupero ambientale, anziché un intervento di tipo industriale e commerciale volto a trovare uno sbocco a materiali, principalmente terre e rocce da scavo, provenienti da cantieri esterni.

La scheda di Piano Cave dell'ATEg33-C1 prevede un recupero ad *uso prevalentemente naturalistico finalizzato alla costruzione di un paesaggio funzionale alla connettività ambientale verso le aree circostanti tipicamente agricole e in coordinamento con gli indirizzi pianificatori dei Comuni e del Parco Agricolo Sud Milano* e non si vede come il ritombamento parziale del lago e la sua trasformazione in un'area verde (ad uso agricolo o naturalistico o ricreativo non è specificato), possa concorrere al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla scheda di Piano Cave.

Il progetto non detta tempi certi di attuazione, pertanto è lecito supporre che la realizzazione del ritombamento avverrà con modalità e tempi determinati dalla disponibilità dei materiali e quindi dal mercato e non dalla volontà di attuare un progetto di riassetto ambientale dell'area.

Il permanere del lago nella sua conformazione attuale, con il suo specchio d'acqua, le sue sponde, le aree periacuali, la varietà di ambienti che determina e di conseguenza la varietà di flora e di fauna che riesce a sostenerne, garantiscono all'area un valore ecologico certamente molto maggiore rispetto a quello derivante dal ritombamento, in particolare in un'area (come quella del Parco Agricolo Sud Milano) in cui l'alta antropizzazione e l'agricoltura intensiva hanno determinato la scarsità di ambienti umidi. Anche dal punto di vista paesistico si ritiene che il lago, nella sua conformazione attuale, abbia un valore superiore rispetto a quello della stessa area ritombata e trasformata in un prato; lo stesso può dirsi ovviamente anche in relazione alle possibilità fruttive offerte dal lago.

Riteniamo di segnalare, inoltre, che, grazie all'alto calore specifico dell'acqua, i bacini idrici, specialmente quando di sufficiente ampiezza e profondità, assorbono una notevole quantità di calore e quindi contribuiscono a attenuare gli effetti delle ondate di calore.

L'intervento previsto è quindi un intervento di tipo industriale/commerciale che non ha nulla a che vedere con l'economia circolare in quanto prevede che, mentre nel settore meridionale del lago di cava, si estragga materiale dal lago per lavorarlo e commercializzarlo, nello stesso momento, nel settore settentrionale del lago di cava, si proceda al ritombamento mediante lo sversamento in acqua di terre e rocce da scavo.

Ciò comporta anche un notevole impatto sulla viabilità, poiché vi sarà un traffico di mezzi pesanti che entrano nell'ambito vuoti, caricano il materiale di cava ed escono dall'ambito pieni e, nello stesso momento, un traffico

aggiuntivo costituito da quei mezzi pesanti che entrano pieni di terre e rocce da scavo da destinare al ritombamento del lago, ed escono vuoti. Abbiamo visto come il quantitativo totale di materiale necessario al ritombamento del lago, pari a mc 890.000 sia addirittura superiore alla quantità massima di materiale estraibile stabilita dal Piano cave (mc 800.000), così come il traffico di mezzi pesanti previsto per l'attività di ritombamento del lago sia pari a 46 transiti/giorno, a fronte dei 30 dei transiti/giorno indotto dalla sola attività di cava.

Si tratta quindi di un'attività:

- notevolmente impattante, come sopra evidenziato, soprattutto considerando che determina impatti ambientali che si vanno a sommare a quelli delle altre attività già presenti o previste nell'ATEg33-C1;
- non direttamente connessa all'attività di cava;
- che non concorre al recupero dell'ATE ma che anzi ne rallenta l'attuazione, comporta l'eliminazione di parte degli interventi già realizzati e ne diminuisce il valore complessivo, sia dal punto di vista ecologico, sia da quello paesaggistico;
- non conforme al PTC del Parco che, per la parte interna all'ATE, all'art 45, comma 7 stabilisce che “*Entro le aree di coltivazione delle cave sono ammesse soltanto le strutture di servizio e le opere individuate dall'art. 35, c. 1 della l.r. 14/98*” e, per la parte esterna all'ATE, all'art. 37 prevede che “*l'ente gestore del parco, d'intesa con i comuni interessati ed in assonanza con gli indirizzi di cui al piano cave, promuove specifici progetti per il recupero ambientale*”;
- non conforme a quanto stabilito nella scheda di Piano Cave, che prevede espressamente che debba esserci una *verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC; il progetto di recupero dovrà essere concordato, nelle sue modalità e tempistiche di attuazione, con il Parco Agricolo Sud Milano, ente gestore delle ZSC Fontanile Nuovo e Bosco di Cusago e della ZPS Riserva Regionale Fontanile Nuovo*

Valutato quanto sopra, si propone pertanto di esprimere parere NON favorevole al progetto di riempimento parziale del lago di cava, consentendo unicamente l'utilizzo dei rifiuti di estrazione prodotti dall'attività estrattiva, nonché del quantitativo necessario di terreno vegetale, al fine della modellazione delle sponde del lago di cava.

Infine relativamente al progetto di **vagliatura di terre e rocce provenienti da scavi esterni all'ATE** si ritiene che, in via generale, la lavorazione del materiale di provenienza esterna può essere considerata ammissibile in quanto connessa all'attività di cava. Occorre però che siano ben definiti i limiti quantitativi entro cui può essere esercitata senza che gli impatti generati da questa attività diventino eccessivi.

Si ritiene importante che sia esplicitamente escluso lo stoccaggio, anche temporaneo, di terre e rocce da scavo, in attesa di lavorazione o lavorate, al di fuori delle aree dedicate internamente all'area impianti; occorre anche che sia posto un limite massimo all'altezza dei cumuli di detti materiali. Si ritiene inoltre che debba essere favorita la commercializzazione del materiale lavorato proveniente da cantieri esterni, evitando però lo stoccaggio di materiali di difficile commercializzazione o in quantitativi superiori alla capacità di assorbimento del mercato, in modo che, nel medio-lungo periodo, si abbia un equilibrio tra materiale in ingresso e materiale in uscita.

Valutato quanto sopra, si propone di esprimere parere favorevole alla vagliatura di terre e rocce provenienti da scavi esterni all'ATE, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- sia esplicitamente escluso lo stoccaggio anche temporaneo, di terre e rocce da scavo, in attesa di lavorazione o lavorate, al di fuori delle aree dedicate internamente all'area impianti;
- sia definito un limite massimo all'altezza dei cumuli di detti materiali;
- annualmente il quantitativo di terre e rocce da scavo in ingresso non dovrà essere superiore al quantitativo di materiale commerciale in uscita;
- non siano trattati materiali classificati come rifiuti.

In relazione alle **altre attività** descritte nel progetto e nello specifico:

- tombinamento di un tratto del corso d'acqua che attraversa l'area impianti;
- installazione di una cisterna per il rifornimento di carburante e relativa attivazione di un nuovo scarico di acque meteoriche in corso d'acqua superficiale (CIS);
- installazione di un box prefabbricato ad uso spogliatoi e attivazione di un nuovo scarico di acque reflue domestiche provenienti da quest'ultimo;
- realizzazione di un sistema di derivazione di acque da lago (in sostituzione del prelievo da pozzo esistente);

si propone di esprimere parere favorevole, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- le opere e gli interventi realizzati dovranno essere completamente ripristinati al termine dell'attività estrattiva, contestualmente a quanto previsto per tutti gli impianti e le strutture presenti nell'area impianti di cava;

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013;

Data 11/11/2025

Referente istruttoria: Dott. Piercarlo Marletta

RICCARDO  
Il Direttore *f.f.* del Parco Agricolo Su**G**Milano  
Dott. Riccardo Cicali  
  
17.11.2025  
13:07:04  
GMT+02:00